

STATUTO DEL
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI BRESCIA - ETS

Art. 1
Denominazione - Sede

È costituita un'Associazione denominata:

"Centro di Servizio per il Volontariato Brescia - ETS", il cui acronimo è **"CSV Brescia ETS"**,
con sede in Brescia, d'ora in poi definita per brevità CSV o Associazione.

L'Associazione opera attraverso la sede operativa presente a Brescia. Eventuali decisioni in merito a sede legale e sedi operative, attribuzioni del Consiglio Direttivo, non costituiscono modifica statutaria.

CSV è un'Associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo la Carta dei valori del Volontariato e la Carta della Rappresentanza.

CSV è costituita in forma di Associazione riconosciuta del Terzo Settore; si ispira alla Legge 106/2016 ed al D. Lgs. 117/2017.

Art. 2

Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo servizi strumentali ad enti del Terzo settore, resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

L'Associazione persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà svolgere le attività ed erogare i servizi di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore;
- b) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli Enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;



- c) formazione finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- d) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- e) informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli Enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- f) ricerca e documentazione finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- g) supporto tecnico-logistico finalizzato a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
- h) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato;
- i) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutarie ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, nel rispetto dei territori provinciali costituenti, CSV potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti o società controllate.

Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

È fatto divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal Fondo Unico

Nazionale, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

L'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità e nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari che svolgeranno la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito e saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Al volontario possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta per conto dell'Associazione, entro i limiti e le condizioni previste da apposito Regolamento.

L'Associazione applica tutte le misure utili, necessarie od opportune ad evitare la commissione di illeciti anche amministrativi dipendenti da reato, conformandosi alla normativa vigente, ivi compresa l'adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, e la nomina dell'Organismo di Vigilanza, quale organismo distinto dall'Organo di Controllo.

Art. 4

Soci

Possono far parte dell'Associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore con sede nella Provincia di Brescia, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, che si riconoscano nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell'Associazione.

Nel caso di richiesta di adesione di reti associative o di associazioni di secondo livello o comunque delle filiere che hanno sede nel territorio del CSV, è accettata l'adesione del soggetto apicale in rappresentanza della filiera.

I Soci si distinguono in:

- a) Soci ordinari, costituiti dalle Organizzazioni di Volontariato e dagli altri Enti del Terzo Settore che esauriscono la propria attività nell'ambito di uno o più Comuni della Provincia di Brescia, senza valenza distrettuale;
- b) Soci di secondo livello, costituiti dalle Organizzazioni di Volontariato e dagli altri Enti del Terzo Settore, ivi compresi le reti associative, articolati su diversi livelli oppure di rilevanza provinciale perché operanti in più Comuni del territorio provinciale e con valenza sovradistrettuale. Per i predetti Soci è ammessa la sola adesione del soggetto apicale in rappresentanza della filiera competente per la Provincia di Brescia.

Ai fini del presente Statuto l'individuazione dei distretti è rimessa a quanto disposto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni.

La distinzione tra Soci ordinari e Soci di secondo livello, salvo quanto previsto all'art. 10 del presente Statuto, ha valore puramente nominale, riconoscendo l'Associazione a tutti i Soci pari dignità ed eguali diritti e doveri, favorendo la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti i Soci, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione dell'Associazione ed impedendo il realizzarsi di situazioni di controllo della stessa da parte di singoli Soci o di gruppi minoritari di Soci.

Giovanni Verza



Art. 5

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di mancata adozione della delibera entro il termine indicato dal comma successivo, la domanda di adesione all'Associazione si intende accolta.

Il rigetto della domanda di adesione deve essere adottato con delibera motivata da parte del Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla data di presentazione della stessa e comunicato al richiedente nei successivi trenta giorni, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di rigetto chi ha proposto la domanda di adesione oggetto del provvedimento di diniego può presentare ricorso, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio dei Probiviri.

Art. 6

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Hanno diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea tutti i Soci che risultano iscritti nel Libro degli Associati da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, mediante richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo e senza poterne asportare copia in alcun modo.

In ogni caso, nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma di rete, federazione, filiera, può esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

Tutti i Soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, il relativo regolamento di attuazione, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano

l'attività;

- d) al pagamento della quota associativa annuale, ove prevista, e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

I Soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato dalle norme di legge e da apposito Regolamento.

Art. 7

Perdita della qualifica di socio

La qualità di Socio si perde per estinzione dell'Organizzazione di Volontariato o dell'Ente del Terzo Settore associati, per recesso o per esclusione, secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dalla compagine sociale. Il recesso non comporta alcun onere per il Socio.

I Soci possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) in tutti i casi previsti dalla legge.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicata al Socio escluso tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data della delibera stessa.

La delibera di esclusione deve essere motivata ed è immediatamente efficace.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di esclusione, il Socio escluso potrà presentare per iscritto opposizione all'esclusione, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri; il ricorso non sospende l'esecutività della delibera di esclusione, che produce effetti sino alla pronuncia definitiva del Collegio stesso.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo;
- Collegio dei Probiviri.

Gianni Dezzani

[Signature]
[Circular Stamp]

Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 117/2017.

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà avere luogo entro n. 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea può essere svolta mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso è possibile esprimere il voto in via telematica purché vengano utilizzati mezzi che consentano di verificare l'identità dell'associato.

Art. 10

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo, il piano annuale (se necessario) e il report annuale delle attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva e rende pubblico il bilancio sociale;
- c) approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e l'eventuale programma generale annuale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) provvede alla elezione ed alla revoca, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, dei componenti il Consiglio Direttivo, fissandone il numero;
- f) provvede alla nomina dell'Organo di Controllo, previa determinazione del relativo compenso;
- g) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- h) provvede alla nomina ed alla revoca, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, dei componenti il Collegio dei Probiviri;

i) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà dei Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi, alla data della prima convocazione, nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni Socio ordinario ha diritto ad un voto.

Ai Soci di secondo livello sono attribuiti:

- a) due voti se rappresentano sino a quarantanove articolazioni o enti associati o gruppi anche informali;
- b) quattro voti se rappresentano cinquanta e oltre articolazioni o enti associati o gruppi anche informali.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore associati sono rappresentati in Assemblea dal loro Legale Rappresentante o da un loro delegato nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento.

L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in proprio o a mezzo delega nei limiti sopra specificati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci in proprio o a mezzo delega nei limiti indicati.

L'Assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto a maggioranza dei voti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal soggetto intervenuto in rappresentanza del socio iscritto da più tempo all'Associazione. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante

Giovanni Verza

A green circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. It contains the text "MACS" at the top and "ASSOCIATI" at the bottom. There are several handwritten signatures in black ink over and around the stamp.

delega scritta, rilasciata ad un altro socio.

Ciascun socio può essere portatore fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Qualora il numero dei Soci che abbiano la qualifica di organizzazione di volontariato sia inferiore a quello degli altri Soci, il voto di ciascuna organizzazione di volontariato è ponderato in modo tale da assicurare loro in Assemblea un numero di voti pari alla maggioranza necessaria per deliberare sull'ordine del giorno. La ponderazione è computata al momento della convocazione dell'Assemblea, sulla base degli aventi diritto.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito Libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei Soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi operative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'Assemblea dei Soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i Soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Può altresì partecipare chiunque venga invitato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) membri fino ad un massimo di 11 (undici) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, secondo il numero di volta in volta stabilito dall'Assemblea in sede di nomina.

Tutti i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento.

I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente e il Vice Presidente a maggioranza assoluta.

I Consiglieri possono svolgere fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.

Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno completo di esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione

dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione.

La delibera di revoca del consigliere è motivata ed immediatamente esecutiva.

Entro novanta giorni dalla sua pronuncia, la delibera di revoca del consigliere deve essere ratificata dall'Assemblea.

Il consigliere revocato, entro novanta giorni dalla comunicazione della delibera di ratifica dell'Assemblea, può adire il Collegio dei Probiviri; il procedimento avanti al Collegio dei Probiviri non sospende l'efficacia della delibera di revoca che produce effetti sino alla pronuncia definitiva del Collegio stesso.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo, che la comunica al consigliere decaduto con provvedimento motivato, mediante mezzo idoneo a fornire prova della ricezione da parte del destinatario. Contro di esso il consigliere decaduto può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta dichiarazione di decadenza.

Qualora venga meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori eletti o ratificati dall'Assemblea, o il loro numero si riduca sotto il numero minimo di amministratori previsto dal presente Statuto, l'intero Consiglio Direttivo decade, e deve essere convocata, entro sessanta giorni, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decaduto rimane in carica fino all'Assemblea Ordinaria che nomina i nuovi amministratori, e può svolgere solo attività di ordinaria amministrazione.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto e dalla legge, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei Soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e le relative relazioni accompagnatorie dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) predisporre il Bilancio Sociale;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei Soci;

Giovanni Verze



- g) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei Soci;
- h) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- i) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- k) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci, dotandosi eventualmente di apposito Regolamento;
- l) provvedere obbligatoriamente a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ivi compresa l'adozione del Modello Organizzativo, del Codice Etico, ed alla nomina dell'Organismo di Vigilanza quale organismo distinto dall'Organo di Controllo, composto da tre membri, il quale avrà una durata triennale; con la stessa delibera il Consiglio Direttivo stabilisce il compenso attribuito ai componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- m) istituire, con propria delibera un'eventuale Commissione elettorale in concomitanza con il rinnovo delle cariche sociali con il compito di gestire collegialmente tutte le operazioni elettorali, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento;
- n) curare la tenuta del Libro degli Associati;
- o) curare la tenuta del Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in favore dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo predisporrà un Regolamento per disciplinare l'attività dei volontari all'interno dell'Associazione;
- p) deliberare l'adesione ad eventuali Coordinamenti Regionali o Sovraregionali ovvero con valenza Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, o ad altri enti con oggetto analogo o affine a quello dell'Associazione;
- q) dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti o società controllate o collegate, il tutto nel rispetto della normativa sul Terzo Settore;
- r) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- s) nel caso in cui siano svolte, documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni. In caso di motivata urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere svolto mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso è possibile esprimere il voto in via telematica purché vengano utilizzati mezzi che consentano di verificare l'identità dei consiglieri.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve consegnare all'Organo di Controllo la bozza del Bilancio e delle relative relazioni accompagnatorie almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione.

Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni chiunque ritenga necessario.

Art. 12

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

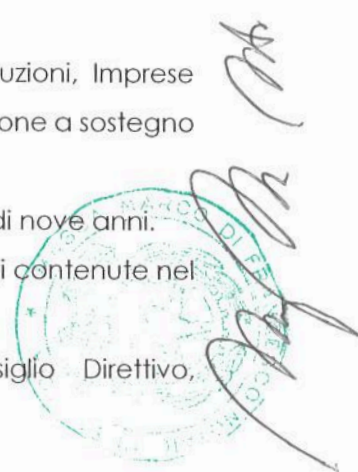
Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

È fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente per più di nove anni.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Giovanni Dezzani



Non possono ricoprire l'incarico di Presidente:

- 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e Consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e Consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 2) i consiglieri di amministrazione e il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) i parlamentari nazionali ed europei;
- 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Art. 13

Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 14

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, che sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul funzionamento degli organi sociali, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo è attribuito anche la revisione legale dei conti.

Nella relazione di accompagnamento al Bilancio, da depositare presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, l'Organo di Controllo deve riferire specificatamente sui criteri seguiti dal Consiglio Direttivo nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere dell'Associazione.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di accreditamento come Centro di Servizio per il Volontariato da parte dell'Organo

Territoriale di Controllo, di cui al D. Lgs 117/2017, di seguito OTC, a quest'ultimo compete il diritto di nominare un componente con funzioni di presidente dell'Organo di Controllo. Il Presidente dell'Organo di Controllo così nominato rimane in carica fino alla nomina del nuovo componente da parte dell'OTC competente.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano alle Assemblee dell'Associazione e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi sociali, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio completo della carica.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, che sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Collegio dura in carica per tre esercizi sociali, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio completo della carica.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza inoltrata da parte dell'interessato, e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.

Esso giudicherà ex bono et aequo.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell'Organo di Controllo.

Avverso il giudizio del Collegio Dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 16

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e degli eventuali altri organi sociali;
- e) Il Registro dei Volontari.



Collegio dei Probiviri

L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17

Gratuità delle cariche

Ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri non possono essere attribuiti compensi, sotto nessuna forma.

Ad essi è dovuto il solo rimborso delle spese debitamente documentate ed effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione o nell'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un equo compenso, tenuto conto della responsabilità attribuita e del tempo impiegato per lo svolgimento dell'incarico.

Tale importo deve tenere conto anche del compenso relativo al controllo legale.

In caso di accreditamento come Centro di Servizio per il Volontariato da parte dell'Organo Territoriale di Controllo, di cui al D. Lgs 117/2017, di seguito OTC, il compenso del Presidente è stabilito ed erogato dalla Fondazione Organismo Nazionale di Controllo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo è dovuto il rimborso delle spese debitamente documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 18

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) il fondo di dotazione patrimoniale indisponibile altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità di CSV.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere, con una gestione prudente, la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 19

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote associative;
- FUN – fondo unico nazionale di cui al D. Lgs. 117/2017;
- i corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi;
- le entrate derivanti da convenzioni;
- i contributi pubblici e privati;
- la gestione economica del patrimonio;
- le entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;
- i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di

Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- i corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi, anche diversi da quelli pervenuti per le attività accreditate, nel rispetto delle previsioni della legge;
- le eredità, donazioni, legati ed erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- i risultati derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- le entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;

ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Art. 20

Bilancio e Bilancio Sociale

L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere adottato in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto al vaglio dell'Assemblea dei Soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'Organo di Controllo, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato in Assemblea, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio ed il Bilancio Sociale e li sottopone all'Organo di Controllo entro i 15 giorni precedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea stabilita per la loro approvazione.

È fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal Fondo Unico Nazionale (FUN).

L'Associazione è tenuta alla predisposizione ed approvazione del Bilancio Sociale.

Art. 21

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed escluso ogni scopo di lucro.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

Gioven'berzo

MA



componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge.

Art. 22

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le modalità e termini di cui al presente statuto per i seguenti motivi:

- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei Soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività;
- per decisione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Con la delibera che dispone lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN, o in mancanza, secondo quanto disposto dalla legge.

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Art. 23

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 e del Codice civile.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto
cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
Brescia, 13/12/2023